

Ascensori, nelle case private controlli più stringenti

Controlli stringenti sugli ascensori nelle abitazioni private. La loro messa in esercizio, così come quella di montacarichi e apparecchi simili (purché di velocità non superiore a 0,15 m/s) è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario, al comune competente per territorio. L'adempimento va effettuato entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto. La comunicazione deve contenere l'indirizzo dello stabile ove è installato l'ascensore, dati tecnici quali velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento, i dati dell'installatore, la copia della dichiarazione di conformità, nonché l'indicazione della ditta affidataria della manutenzione e del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni. È quanto prevede il dpr n. 214/2010, pubblicato sulla *G.U.* n. 292 del 15 dicembre 2010 e in vigore dal 30 dicembre scorso. Il provvedimento ha modificato il dpr n. 162/1999, adeguandolo ai contenuti della direttiva n. 2006/42/CE. L'emanazione del regolamento in commento era stata prevista peraltro dal dlgs n. 17/2010, che aveva recepito la c.d. «direttiva macchine» a eccezione delle parti riguardanti ascensori e montacarichi.

A seguito della comunicazione di messa in esercizio degli ascensori non destinati a un servizio pubblico, l'ufficio competente del comune assegnerà all'impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola, comunicandolo al proprietario o al suo legale rappresentante e al soggetto incaricato dell'effettuazione delle verifiche periodiche. Anche eventuali modifiche costruttive successive sono soggette a specifica comunicazione. L'inosservanza di tali disposizioni, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in capo al proprietario dell'immobile e/o all'installatore e/o al fabbricante, comporterà l'immediata sospensione del servizio imposta dal municipio.

Attenzione particolare alla sicurezza. Il nuovo articolo 18 del dpr n. 162/1999, come riscritto dal dpr n. 214/2010, prevede che i verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbano essere annotati o allegati nell'apposito libretto, il quale deve anche contenere copia delle dichiarazioni di conformità e delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale. Inoltre, in ogni supporto del carico devono essere esposte le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche, installatore/fabbricante e numero di fabbricazione, numero di matricola, portata complessiva in kg e, se del caso, numero massimo di persone.

Valerio Stroppa

